

tirocinio / praticanti. Le norme disciplinari per i praticanti art. 42. L.P.

tirocinio / praticanti. Le norme disciplinari per i praticanti art. 42. L.P.

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.